

## Prevenzione Primaria e Prevenzione Secondaria

- a) Il primo provvedimento da adottare per il controllo del rischio cardiovascolare è costituito dalla corretta alimentazione, dall'aumento dell'attività fisica, dalla sospensione del fumo nonché dal controllo del diabete e dell'ipertensione;
- b) Per i provvedimenti di tipo farmacologico non è stabilita alcuna differenza tra prevenzione primaria e secondaria;
- c) E' obbligatorio attenersi rigorosamente al dettato della nota AIFA 13;
- d) Il trattamento farmacologico deve essere continuativo e non occasionale; le Commissioni per l'Appropriatezza Prescrittiva effettueranno il monitoraggio delle confezioni prescritte evidenziando sia eventuali eccedenze che eventuali trattamenti discontinui;
- e) Iniziare il trattamento con Simvastatina fino a 40 mg;
- f) in caso di intolleranza o interazioni farmacologiche la prima scelta è la Pravastatina;
- g) In caso di necessità di riduzione del colesterolo oltre il 40% o di inefficacia delle statine a minor potenza e a più basso costo, utilizzare la statina ad alta potenza con rapporto costo/beneficio migliore e con la minor incidenza di interazioni con gli altri farmaci in terapia;
- h) Prima di sostituire la statina a minor potenza e a più basso costo, accertandone la inefficacia, far passare 12 settimane di terapia apponendo (durante il trattamento di 12 settimane) la dizione "non sostituibile sulla ricetta" onde evitare confondimenti di natura farmacocinetica;
- i) Il MMG deve rivalutare le terapie in corso allineando i trattamenti dei pazienti ai dettami del presente decreto;
- j) L'associazione Simvastatina/Ezetimibe è da riservare ai casi in cui il livello di abbassamento desiderato del colesterolo LDL non è raggiungibile con le statine non associate anche ad elevati dosaggi e/o ad alta potenza.

---

## Eccezioni all'utilizzo delle statine generiche (come da DGR 232/2008); Elenco codici:

- B:** Documentata intolleranza ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.  
Vedi punto f.
- C:** Documentata allergia e/o interazioni con terapie concomitanti ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.  
Vedi punto f.
- D:** Documentata non risposta /inefficacia ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.  
Vedi punti g, h.
- E:** Particolari esigenze terapeutiche per pazienti a rischio.  
Vedi punti g, j.
- F:** Pazienti in prosecuzione di terapia, in particolare ospedale-territorio  
Vedi punto i.

Si ricorda che tali codici vanno riportati, allineandoli a sinistra, nello spazio presente sulla ricetta e ad uso delle regioni, formato da otto caselle situato al di sotto del campo per il codice fiscale.

Tab 1. Dosi in mg di Statina per raggiungere riduzioni C-LDL rispetto al basale

Riduzione %	26-30%	31-35%	36-40%	41-50%	51-55%
<b>Rosuvastatina</b>	-	-	5	10	20-40
<b>Atorvastatina</b>	-	10	20	40	80
<b>Simvastatina</b>	10	20	40	80	-
<b>Lovastatina</b>	20	40	80	-	-
<b>Pravastatina</b>	20	40	-	-	-
<b>Fluvastatina</b>	40	80	-	-	-

Fonte: Mahley RW, Bersot TP 2006

Tab 2. Costo medio per 30 gg di terapia delle Statine ai diversi dosaggi (in mg)

Dosaggio (mg)	5	10	20	40	80
<b>Rosuvastatina</b>	26.78 €	30.78 €	46.17 €	46.17 €	-
<b>Atorvastatina</b>	-	29.72 €	46.73 €	46.73 €	46.73 €
<b>Simvastatina</b>	-	4.79 €	9.90 €	15.75 €	31.50 €
<b>Lovastatina</b>	-	-	16.25 €	16.25 €	32.50 €
<b>Pravastatina</b>	-	-	7.05 €	17.36 €	-
<b>Fluvastatina</b>	-	-	-	24.77 €	30.49 €
<b>Simvastatina/ Ezetimibe</b>	-	63.84 €	71.48 €	86.64 €	-

N.B. i costi sono riferiti a settembre 2009 relativamente alla specialità in commercio col prezzo più basso

Si precisa che, in caso di inosservanza - opportunamente documentata da parte delle Commissioni Distrettuali per l'Appropriatezza Prescrittiva - alle suesposte disposizioni, potrà applicarsi la norma di cui all'art. 1 comma 4 della L. 425/96 secondo la quale "qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate la ASL, dopo aver richiesto le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni addotte, informa del fatto l'Ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della Sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza". Il medico è altresì tenuto a rimborsare al S.S.N. il costo del farmaco indebitamente prescritto.

In ogni caso le relative infrazioni possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni previste dal rispettivo Accordo Collettivo Nazionale (art. 30 A.C.N. specialistica 23.3.2005, art. 30 A.C.N. pediatria 23.3.2005) per i medici titolari di rapporto convenzionale